

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"NEW LIFE - NUOVA VITA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE ONLUS"

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione "NEW LIFE - NUOVA VITA - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominabile anche Associazione "New Life - Nuova Vita - ONLUS".

ART. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Torino, via Drovetti n. 5. L'indirizzo della sede potrà essere trasferito con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo delibera di scioglimento da parte dell'Assemblea dei Soci.

ART. 3 - FINALITA' E SCOPI ASSOCIATIVI

L'Associazione, escluso qualsiasi fine di lucro persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e, in particolare, ha per scopo l'attività di beneficenza che si esplica attraverso la collaborazione alla crescita ed alla promozione umana dei Paesi del Terzo Mondo e di quelli in via di sviluppo. Ispirandosi ai principi di fratellanza universale e di solidarietà sociale favorisce, inoltre, la sensibilizzazione nei confronti di questo problema.

L'Associazione è aperta a tutti, senza distinzione di cultura, religione, classe sociale, nazionalità, razza.

L'Associazione è aconfessionale, apolitica e apartitica.

ART. 4 - OGGETTO

Gli scopi di cui all'articolo precedente sono attuati tramite lo svolgimento delle seguenti attività principali:

- sostenere economicamente e collaborare alla realizzazione di progetti in loco, volti a migliorare le condizioni di vita nei Paesi in via di sviluppo. A titolo esemplificativo i progetti possono riguardare iniziative in campo sanitario, educativo, abitativo, agricolo, attraverso la cooperazione con istituzioni locali garanti della corretta realizzazione e gestione di tali progetti;
- fornire un sostegno materiale finalizzato allo sviluppo economico e sociale, nonché all'istruzione di persone e famiglie in stato di necessità o di emarginazione;
- diffondere e sostenere l'istituto delle "adozioni a distanza" di bambini/e, rivolto all'oro mantenimento agli studi;
- promuovere la condizione femminile a livelli di maggiore dignità;
- favorire nella nostra società una mentalità ed una cultura della solidarietà e della condivisione, al fine di ottenere aiuti sia sotto forma di attività di collaborazione, sia di sostegno materiale per la realizzazione dei progetti.

L'Associazione può aderire ad altre Associazioni, Fondazioni e/o Enti o Società che perseguano gli stessi od analoghi scopi e che abbiano le stesse o analoghe caratteristiche.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 5 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti effettuati con tale destinazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione e dalle quote associative annuali versate dai Soci;
- b) dai contributi elargiti da persone fisiche, giuridiche, da enti, associazioni, istituzioni pubbliche e private in genere finalizzati al sostegno degli scopi e dell'attività perseguita dall'Associazione, come descritti nei precedenti articoli 3 e 4;
- c) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- d) dagli introiti derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- e) dai finanziamenti da chiunque ricevuti, a vantaggio e sostegno dell'attività associativa;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione (quota di iscrizione) e l'importo della quota associativa annuale da versarsi dai Soci.

Detti versamenti sono fatti a fondo perduto; essi non sono quindi né rivalutabili, né ripetibili e in nessun caso può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione, nemmeno in caso di scioglimento della medesima, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota di iscrizione e alla quota associativa annuale stabilite dal Consiglio Direttivo. E' comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli obbligatori.

I versamenti all'Associazione non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 6 - SOCI - DISCIPLINA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Sono soci dell'associazione coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo o che hanno, successivamente aderito alla



stessa, presentando domanda e impegnandosi a rispettare gli scopi dell'Associazione, e sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

L'ammontare della quota di iscrizione e delle quote associative annuali ed il termine entro il quale queste ultime vanno versate saranno stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per il Socio maggiore di età il diritto di voto nelle assemblee dei Soci, comprese quelle che hanno all'ordine del giorno l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di adesione, entro sei mesi dal ricevimento. Dell'accettazione o dell'eventuale rifiuto, che dovrà essere motivato, della domanda di adesione, il Consiglio Direttivo darà comunicazione scritta all'interessato.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo. E' causa di esclusione da Socio il mancato pagamento, per due anni consecutivi, delle quote associative.

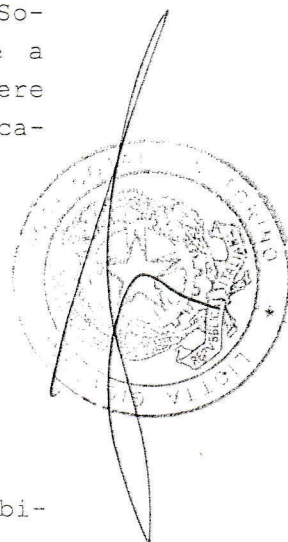
Verificata la morosità, al termine del periodo sopra indicato e solo dopo aver inutilmente sollecitato per iscritto il Socio inadempiente, concedendogli un termine non inferiore a trenta giorni per il versamento, l'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che dovrà darne comunicazione al socio escluso.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Revisore Contabile o il Collegio dei Revisori Contabili, ove nominati.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere prevista la



nomina di cariche onorarie a riconoscimento di particolari benemeritenze.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Nessun compenso è dovuto a coloro che rivestono cariche nell'Associazione, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute.

ART. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio inviata almeno otto giorni prima della riunione.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei Soci.

I Soci sono convocati in assemblea ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

L'Assemblea ordinaria, oltre che sui bilanci consuntivo e preventivo, delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, del revisore contabile o del Collegio dei Revisori Contabili, sull'approvazione e la modifica di eventuali regolamenti interni e su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto o sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni Socio dell'Associazione ha diritto ad un voto.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione con l'intervento della metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti; in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti, purché sia presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti, qualunque sia il loro numero.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente tra uno dei Soci.



Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, se sono stati nominati, dagli scrutatori.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttiva composto da cinque a quindici membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, che preliminarmente ne determina il numero. I componenti del Consiglio Direttivo possono anche essere non soci, ma in ogni caso la maggioranza dei medesimi dovrà essere costituita da soci. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove; purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio Direttivo e comunque una volta ogni tre mesi.

Al Consiglio Direttivo è demandata la formazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo e la determinazione delle quote associative. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro regolarmente bollato, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente, con firma disgiunta o congiunta, secondo quanto stabilito all'atto della delega.

ART 10 - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO - TESORIERE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo che lo sceglie tra i propri membri a maggioranza semplice dei componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Con le stesse modalità vengono eletti un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Potrà essere nominato un Presidente Onorario il quale, ove non rivesta già la carica di Consigliere, potrà intervenire alle riunioni del Consiglio con facoltà consultive.

Il Presidente e il Vice Presidente, disgiuntamente tra loro, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei

terzi ed in giudizio e curano l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - REVISORE CONTABILE - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il controllo della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione potrà essere affidato, per scelta volontaria dell'assemblea o nei casi in cui sia obbligatorio ai sensi di legge, ad un revisore contabile o ad un Collegio di Revisori Contabili, costituito da tre membri, eletti dalla assemblea stessa. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione sui bilanci annuali.

ART. 12 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e del bilancio preventivo relativo all'anno in corso, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 13 - AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori Contabili (ove nominati), nonché il libro Soci.

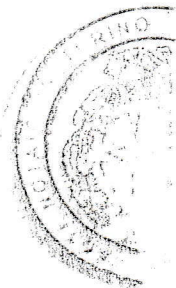
I libri dell'Associazione sono consultabili da chiunque ne faccia motivata richiesta; le eventuali copie sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 15 - SCIoglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità



e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Torino, su istanza della parte più diligente.

ART. 17 - LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di ONLUS - ed in particolare al D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni - nonché alle norme in materia di associazioni contenute nel Libro I del Codice Civile.

In originale firmato:

Enrico Florio

Giovanni Liotta Notaio

Copia conforme all'originale, firmato a
mente di legge, composta di quindici
disa' pagine che si rilascia ad uso
per gli usi di legge
Torino, li 14 maggio 2010

REGISTRATO

A TORINO 1

il 13/5/2010

al n. 11660 serie AT

con € 168

